

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE F.F.**N° 254 DEL 24.06.2026**

OGGETTO: VENDITE – VENDITA DI N° 4 MOTOSEGA BATTERIA STIHL MOD.MSA 220.0 TC-0 (matricole G453 MATR 447984537; G445 MATR 448632943; G444 MATR 447606535; G438 MATR 44984501) DI PROPRIETÀ DI AMIA VERONA SPA, ALL'OPERATORE ECONOMICO CUGOLA ALBERTO.

AUTORIZZAZIONE.**Il Direttore F.F.*****Premesso che:***

- L'Azienda ha la necessità di dotarsi in tempi rapidi di utensili e attrezzature da giardinaggio di marca STIHL, al fine di assicurare la continuità e il regolare svolgimento dei servizi istituzionali;
- In merito a tanto, il RUP, Alberto Michelazzo (Project Management) ha avviato sulla piattaforma TRASPARE richiesta di preventivo rivolta a tutti gli operatori economici iscritti all'Albo Fornitori Aziendale nella categoria F.34.3, con esclusione dell'operatore economico uscente, prevedendo nel contempo quale condizione di fornitura la contestuale permuta di n. 4 motoseghe a batteria STIHL, modello MSA 220.0 TC-0, di proprietà di AMIA Verona SpA (matricole: G453 – 447984537; G445 – 448632943; G444 – 447606535; G438 – 44984501);
- Entro il termine stabilito, sono pervenute n° 4 offerte; la migliore è risultata quella dell'Operatore Economico Cugola Alberto;
- A seguire, il RUP ha pertanto avviato in piattaforma TRASPARE la procedura di affidamento diretto, mediante accordo quadro, a favore dell'Operatore Economico CUGOLA ALBERTO per "la fornitura di utensili e attrezzature marca STIHL" con contestuale permuta di N. 4 MOTOSEGA BATTERIA STIHL MOD.MSA 220.0 TC-0 come sopra specificato, di proprietà di Amia Verona spa;
- La Società in questione, ha caricato in piattaforma TRASPARE tutta la documentazione richiesta, nello specifico il FOGLIO PATTI E CONDIZIONI sottoscritto digitalmente dal Legale Rappresentante della Società a titolo di accettazione delle condizioni;

- Con Decisione a Contrarre n° 251 del 24.06.2026 CIG BC27842690, si è pertanto affidato all'Operatore Economico CUGOLE ALBERTO, a mezzo Affidamento diretto, mediante Accordo Quadro, la fornitura di "UTENSILI E ATTREZZATURE DA GIARDINAGGIO MARCA STIHL" al prezzo di € 40.000,00 + Iva per 24 mesi, con opzione di rinnovo per ulteriori 12 mesi pari ad € 20.000,00 + Iva per un importo complessivo di € 60.000,00+ Iva;
- Nel contempo il Rup Alberto Michelazzo, propone di dar corso alla vendita a titolo di permuta di N° 4 **MOTOSEGA BATTERIA STIHL MOD.MSA 220.0 TC-0** (*matricole G453 MATR 447984537 G445 MATR 448632943 G444 MATR 447606535 G438 MATR 44984501*) di proprietà di Amia Verona sp, al prezzo di € 287,00 + Iva cad.uno, per un importo complessivo pari ad € 1.148,00 + Iva, come da FOGLIO PATTI E CONDIZIONI sottoscritto digitalmente dal Legale Rappresentante della Società CUGOLA ALBERTO per accettazione;
- Alla luce di quanto sopra esposto, il Direttore F.F. Ennio Cozzolotto

DETERMINA

1. Di autorizzare, per le motivazioni di cui in premessa, la cessione a titolo oneroso, di N° 4 **MOTOSEGA BATTERIA STIHL MOD.MSA 220.0 TC-0** (*matricole G453 MATR 447984537 G445 MATR 448632943 G444 MATR 447606535 G438. MATR 44984501*) all'Operatore Economico CUGOLA ALBERTO con sede legale in Via Giulio Romano, 10 46035 Ostiglia (MN) CF. CGLLRT64A11G224S P.Iva 01370040204, al prezzo di € 287,00 + Iva cad.uno, per un importo complessivo pari ad € 1.148,00 + Iva, come da FOGLIO PATTI E CONDIZIONI sottoscritto digitalmente dal Legale Rappresentante per accettazione, allegato al presente provvedimento che ne diviene parte integrante, ;
2. Di autorizzare, la dismissione della predetta attrezzatura dal Registro degli inventari dei beni ammortizzabili, dal patrimonio aziendale e dalle polizze assicurative aziendali;
3. Di autorizzare l'introito della somma sopra indicata alla corrispondente voce di Bilancio dell'esercizio di competenza;

IL DIRETTORE F.F.
(Ennio Cozzolotto)

La presente determinazione è divenuta esecutiva e viene trasmessa per gli adempimenti:

		Presidente (Segreteria)			
		Direttore F.F. (Segreteria)	X		
Area Amministrativa					
Segreteria di Direzione/ Protocollo/Affari generali		Datore di Lavoro/RSPP		RPCT	
Controllo di gestione/ Qualità ARERA	X	Amministrazione e finanza	X	Amministrazione e gestione del personale	
U.R.P./Comunicazione		Educazione Ambientale		Approvvigionamenti	X
Ufficio Ambiente		Formazione		Appalti e Contratti	X
Sistemi di gestione		Privacy		Sistemi informativi	
		Condirettore	X		
Area Tecnica					
Area Servizi Operativi					
Gestioni Operative e Coordinamento (Servizi di raccolta rifiuti, Ispettivi, Igiene Urbana, Commerciali)/ Portinerie		Giardini e Verde Pubblico, Manutenzione Aree Verdi	X	Videosorveglianza interna/ carburanti/ gestione presidi e allarmi antincendio	
Videosorveglianza esterna		Gestione e Direzione Lavori e manutenzioni		CDR, Logistica, smaltimenti	
Ispettori Ambientali		Gestione Officine e Magazzino, Gestione tecnica e operativa Assicurazioni e Sinistri	X		

pc/2026

<u>FOGLIO PATTI E CONDIZIONI</u>

Premessa

Il presente "Foglio Patti e Condizioni" funge da Capitolato Amministrativo e Tecnico, nonché da schema di Contratto che, con la produzione dell'offerta, l'Operatore Economico, implicitamente, dichiara di accettare in toto, senza riserva alcuna.

Pertanto, in caso di affidamento della commessa, il presente documento e la documentazione prodotta con l'offerta devono intendersi, ad ogni effetto di legge, equivalenti ad un contratto perfezionato tra le parti ed espressione della volontà delle stesse, senza alcun obbligo di realizzare ulteriore documentazione aggiuntiva a tale riguardo.

Art. 1) Oggetto, importo e durata dell'appalto

La procedura di selezione disciplinata dal presente foglio patti e condizioni ha per oggetto la **fornitura di "utensili e attrezzature marca STIHL"** da effettuarsi mediante accordo quadro, per un importo massimo totale delle forniture affidabili pari ad **€ 40.000,00+ IVA**, oneri per la sicurezza pari a zero per il periodo di **2** anni di affidamento con opzione di rinnovo per ulteriore 1 anno, per ulteriori **€ 20.000,00 + IVA** ed un valore stimato dell'appalto di **€ 60.000,00**

Il presente Accordo quadro ha durata biennale decorrente dalla stipula e fino al raggiungimento del massimale di **€ 40.000,00 (esclusa IVA)**, ed in caso di attivazione dell'opzione di rinnovo, da effettuarsi mediante insindacabile decisione della Stazione Appaltante, la durata del contratto sarà di ulteriori anni 1 (mesi 12), fino al raggiungimento di un massimale di ulteriori **€ 20.000,00 (esclusa IVA)**.

Alla prima scadenza contrattuale, AMIA Verona SpA, qualora l'importo di **€ 40.000,00** non sia esaurito, si riserva di esercitare l'opzione di proroga contrattuale per un ulteriore periodo **semestrale**, in favore della ditta aggiudicataria, agli stessi patti, prezzi e condizioni, fermo l'importo iniziale dell'accordo quadro.

In tale caso, qualora Amia opti per il rinnovo contrattuale, la durata complessiva dell'accordo quadro non potrà comunque superare gli anni quattro.

Tali importi costituiscono il limite massimo di spesa della Stazione Appaltante e pertanto l'Operatore aggiudicatario non potrà emanare ordini in eccedenza. Il raggiungimento anticipato del suddetto massimale sarà causa di risoluzione automatica del contratto.

L'accordo quadro dovrà ritenersi concluso all'esaurimento dell'importo di accordo quadro, indipendentemente dal fatto che ciò avvenga prima del raggiungimento della sua durata temporale o dopo.

L'Appaltatore, in entrambi i casi, non maturerà diritti a compensi aggiuntivi od a indennizzi di qualsiasi natura.

In difetto di opzione, AMIA Verona SpA si riserva la facoltà di approvare una proroga tecnica ex art. 120 comma 11 del D.Lgs. 36/2023 per il tempo strettamente necessario alla individuazione di un nuovo aggiudicatario mediante procedura di gara dedicata. In tale ipotesi il contraente originario è tenuto all'esecuzione delle prestazioni contrattuali ai prezzi, patti e condizioni previsti nel contratto.

Art. 2) Criterio di aggiudicazione

L'affidamento ai sensi dell'Art. 50 comma 1 lettera b) del D.Lgs. 36/2023, come modificato dal D.Lgs.

209/2023, è disposto direttamente dal Responsabile Unico del Progetto (RUP), il quale, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, proporzionalità e trasparenza, procede alla valutazione tecnico-economica dell'offerta, tenendo conto della congruità del prezzo, della qualità della proposta e della rispondenza della prestazione alle esigenze dell'amministrazione, nel rispetto dei principi di cui all'art. 1 del Codice

Art. 3) Condizioni della fornitura

L'aggiudicatario si impegna a **garantire la fornitura di tutti i prodotti** presenti sul mercato con riferimento al codice articolo della marca considerata al momento dell'ordine emesso da AMIA Verona spa.

Per gli eventuali altri prodotti non presenti nel modulo d'offerta e/o con lo sconto sul listino offerto, qualora necessari, la stazione appaltante provvederà a richiedere apposito preventivo, se ritenuto congruo emetterà ordine d'acquisto.

Lo sconto % offerto sarà fisso ed invariabile per tutta la durata contrattuale.

L'aggiudicataria si impegna a fornire alla stazione appaltante, il listino ufficiale ed il relativo catalogo ricambi, in formato elettronico, preferibilmente on-line. Ogni variazione del listino deve essere prontamente comunicata alla committente.

La fornitura s'intende comprensiva inoltre di:

- ✓ *Permuta di n. 4 MOTOSEGA BATTERIA STIHL MOD.MSA 220.0 TC-0 (matricole G453 MATR 447984537 G445 MATR 448632943 G444 MATR 447606535 G438 MATR 44984501) di proprietà di Amia Verona spa per un importo economico pari a € 287,00 cad/1 + IVA. Tale vendita verrà fatturata a parte.*

Art. 4) Tempi e modalità di consegna

I materiali dovranno essere consegnati esclusivamente a seguito degli ordinativi emessi dall'Appaltante sulla base delle sue effettive esigenze e trasmessi all'Appaltatore a mezzo telefono od e-mail.

Le consegne dovranno essere effettuate, in porto franco, presso il magazzino dell'Appaltante sito in Via Bartolomeo Avesani, 31 - Verona, che effettua il seguente orario:

- 7,00 – 18,30 dal lunedì al venerdì (giornate festive escluse);
- 7,00 – 12,00 il sabato (giornate festive escluse).

Per ciascun ordine ricevuto dovrà seguire un singolo documento di trasporto che, collocato all'esterno di eventuali imballi, dovrà riportare, oltre ai dati identificativi dell'Appaltatore, il numero dell'ordinativo Amia, la descrizione e le quantità del materiale, i riferimenti ai listini prezzi (codice e prezzo), il codice dell'articolo interno Amia desumibile dall'ordinativo ed il ribasso applicato.

I tempi di consegna sono così fissati:

E' previsto un primo ordine complessivo di tutti gli articoli richiesti nell'ALLEGATO A – offerta economica con consegna entro 10 giorni lavorativi

Successivamente, in funzione delle reali necessità aziendali, potranno essere emessi ulteriori ordini alle condizioni tecnico/economiche indicate nel presente documento. Le consegne del materiale

dovranno avvenire **entro 7 giorni lavorativi** dall'ordinativo.

L'Appaltante si riserva di chiedere consegne effettuate con modalità e/o tempistica diverse da quelle sopra indicate; in questo caso le variazioni saranno specificate sull'ordinativo trasmesso all'Appaltatore.

L'accettazione da parte dell'Amia non solleva la Ditta da responsabilità in ordine a difetti, imperfezioni, vizi apparenti od occulti delle merci consegnate accertati successivamente alla consegna. Gli articoli-risultati inidonei e/o imperfetti dovranno essere sostituiti, pena l'applicazione delle penali, a cura e spese della Ditta fornitrice entro 2 giorni solari dalla richiesta.

Art. 5) Poteri di Verifica e Controllo

Amia Verona Spa, attraverso i propri funzionari effettuerà i controlli per verificare la rispondenza della fornitura, delle caratteristiche tecniche e funzionali rispetto a quanto stabilito nel contratto di fornitura e alle norme vigenti in materia.

Art. 6) Contestazioni e penali

La committente provvederà ad emettere contestazioni scritte, inviate a mezzo posta o tramite formato elettronico (PEC mail), qualora l'aggiudicataria non rispetti le condizioni contrattuali. Dopo la terza contestazione scritta, qualora l'aggiudicataria non abbia adempiuto a quanto contestato, verrà trasmessa formale diffida ad adempiere ai sensi dell'art. 1454 c.c. con contestuale applicazione delle seguenti penali:

- a) ritardo nella fornitura: **50 €** per ogni giorno lavorativo di ritardo rilevato su ogni singola consegna;
- b) materiale non conforme: eventuali materiali non corrispondenti alle caratteristiche tecniche richieste dovranno essere immediatamente sostituiti, Amia si riserva il diritto di ricorrere ad altro operatore economico per il reperimento della merce non fornita (o fornita sbagliata) ed addebitare all'aggiudicatario la differenza economica eventualmente sostenuta. Fermo restando quanto stabilito al punto a)

Art. 7) Modalità di pagamento

I pagamenti saranno effettuati a 60 gg. fine mese data ricevimento fattura, mediante bonifico bancario con accredito sul conto corrente dedicato ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 136 del 13.08.2010.

La fatturazione dovrà essere effettuata a cadenza mensile e deve essere unica per tutti gli ordini ricevuti nel mese.

Si precisa che, ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972, come modificato dall'art. 1 del D.L. n. 50 del 24/04/2017, AMIA VERONA Spa, a decorrere dal 1° luglio 2017, è tenuta all'applicazione della procedura di scissione dei pagamenti (cd. "split payment") in ordine alla quale tutte le fatture emesse, da tale data, saranno sottoposte a detta nuova disciplina contabile; l'IVA esposta in fattura sarà, pertanto, versata all'Erario direttamente dal soggetto acquirente AMIA VERONA S.p.a.

I pagamenti saranno subordinati alla verifica degli adempimenti in ottemperanza al disposto dell'art. 48-bis del DPR 29/09/73, introdotto dall'art. 2, comma 9, del D.L. 3 ottobre 2006 n. 262, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2006. La liquidazione della fattura avverrà solo a seguito di positiva verifica della correttezza contributiva a mezzo DURC.

In caso di DURC irregolare trovano applicazione le disposizioni di cui all'art. 4, c. 2 e art. 6 del DPR 05.10.2010 n. 207. La presenza di DURC irregolare, fatto salvo quanto previsto nell'art. 6 c. 8 del DPR 207/2010, imporrà alla stazione appaltante di versare direttamente agli enti previdenziali la somma a debito della ditta risultante dal DURC. L'Appaltante declina ogni responsabilità per ritardati pagamenti dovuti al verificarsi di uno dei seguenti casi:

- omessa indicazione in fattura dei riferimenti richiesti;
- DURC irregolare;
- carichi sospesi Equitalia;
- mancato adempimento degli obblighi di versamento derivanti dalla notifica di cartelle esattoriali di cui all'art. 48 bis del DPR n. 602 del 1973.

Art. 8) Risoluzione del contratto

Dopo tre inadempienze (anche non consecutive) segnalate per iscritto dall'Appaltatore, Amia procederà alla risoluzione del contratto.

In caso di inadempimento grave dell'impresa aggiudicataria il contratto deve intendersi risolto di diritto ex art. 1456 del Codice civile, fatto salvo il risarcimento del maggior danno, compresa l'eventuale maggior spesa che l'AMIA Verona SPA dovesse sostenere per l'espletamento del servizio avvalendosi di altre ditte del settore.

L'Appaltante si riserva altresì il diritto di dichiarare la risoluzione del contratto nei seguenti casi:

- a) scioglimento, cessazione, fallimento dell'Appaltatore;
- b) dopo la terza contestazione scritta e conseguente formale diffida ad adempiere, ai sensi dell'art. 1454 c.c.;
- c) qualora l'Appaltatore, nell'esecuzione del contratto, si renda colpevole di frodi;
- d) per ogni altra grave inadempienza ai termini dell'art. 1453 del Codice Civile;
- e) per la revoca di una o più autorizzazioni previste dalla normativa vigente per l'esercizio delle attività oggetto dell'appalto;
- f) sopravvenute esigenze operative, opportunamente documentate.

E' altresì causa di risoluzione espressa di diritto del rapporto contrattuale in essere l'effettuazione di transazioni senza l'utilizzo di bonifici bancari o postali ovvero altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

Art. 9) Recesso

Il recesso è disciplinato secondo le previsioni di cui all'art. 123 del D.Lgs. 36/2023.

In caso di recesso dell'affidatario non adeguatamente giustificato, la stazione appaltante, potrà chiedere il risarcimento dei danni subiti con addebito della maggiore spesa derivante dalla riassegnazione della commessa.

In caso di recesso ingiustificato dell'affidatario, la stazione appaltante, chiederà il risarcimento dei danni subiti con addebito della maggiore spesa derivante dalla riassegnazione del servizio.

Art. 10) Cessione del credito

Ai sensi dell'articolo 1260 comma 2 del codice civile, è esclusa qualunque cessione di crediti senza preventiva autorizzazione scritta da parte del Committente.

Art. 11) Divieto di cessione del contratto, cessione dell'Azienda

È fatto assoluto divieto all'Impresa di cedere, sotto qualunque forma, in tutto o anche solo in parte,

il contratto d'appalto a pena di nullità.

Sono fatti salvi i casi di trasformazione, fusione e scissione di impresa per i quali la cessione del contratto è consentita, ai sensi dell'articolo 1406 e seguenti del cc a condizione che il cessionario (oppure il soggetto risultante dall'avvenuta trasformazione, fusione o scissione), provveda a documentare il possesso dei requisiti previsti per la gestione della prestazione.

Trova applicazione l'art. 120 del D. lgs. n. 36/2023.

Art. 12) Osservanza delle prescrizioni d'invito, moduli d'offerta, leggi, norme e regolamenti

L'Impresa è obbligata, sotto la sua responsabilità, alla piena e incondizionata osservanza di tutte le norme contenute nella documentazione di invito e suoi allegati, nonché di tutte le leggi, norme e regolamenti vigenti, anche se di carattere eccezionale o contingente o locale o emanate nel corso delle prestazioni, non pretendendo alcun compenso o indennizzo per l'eventuale aggravio che da ciò derivi.

Per quanto non previsto nella presente documentazione di invito, si fa riferimento alle disposizioni di cui al D.Lgs. 36/2023 ed al Codice Civile per quanto applicabile oltre alle leggi comunitarie, statali e regionali in materia.

Ricade inoltre esclusivamente sull'Impresa l'osservanza scrupolosa delle leggi, regolamenti e prescrizioni emanate (anche successivamente alla stipula del contratto) dalle Autorità competenti in materia di Servizi Pubblici, sicurezza, igiene del lavoro, Previdenza Sociale, ecc., comprese le norme regolamentari e le ordinanze municipali e specificatamente quelle riguardanti l'igiene e la pubblica incolumità, aventi comunque rapporto con i servizi oggetto dell'affidamento.

Nell'espletamento dei servizi contemplati nel presente appalto, l'appaltatore è tenuto ad eseguire tutti gli ordini e ad osservare tutte le direttive che venissero emanate dagli Uffici competenti.

Resta in facoltà dell'appaltatore presentare le osservazioni che ritenesse opportune, entro 3 (tre) giorni dal ricevimento delle suddette comunicazioni. Le eventuali osservazioni dovranno obbligatoriamente essere rese in forma scritta.

La ditta appaltatrice ha l'obbligo della piena osservanza dei principi generali di prevenzione in materia di sicurezza ed igiene sul lavoro, stabiliti dal T.U.81/08. A tal fine s'impegna a rispettare tutte le norme previste dalla legge in materia di sicurezza e tutela dei lavoratori.

La stessa prenderà visione del Regolamento generale ingressi dell'impianto di Amia Verona di via B. Avesani n. 31, visibile sul sito www.amiavr.it, con l'obbligo di rendere edotti gli eventuali trasportatori subappaltatori dei rischi specifici, effettuando, a proprio carico, l'attività di formazione e informazione.

art. 13) - obbligo del rispetto del modello organizzativo d.lgs 231/01 e del codice etico aziendale

Il concorrente è a conoscenza che AMIA Verona SpA ha adottato ed attua un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.lgs. 231/01 ed un Codice Etico che dichiara di aver letto dal sito aziendale www.amiavr.it e di aver compreso.

Il concorrente aderisce ai principi al succitato Modello di organizzazione, gestione e controllo e si impegna a rispettarne i contenuti, i principi e le procedure e, in generale, ad astenersi da qualsivoglia comportamento atto a configurare le ipotesi di reato indicate nel D. Lgs. 231/01 e sue successive modifiche e integrazioni e riportate nel predetto Modello di organizzazione, gestione e controllo.

Si impegna altresì a rispettare e a far rispettare a eventuali suoi collaboratori, tutti i principi contenuti nella suddetta documentazione ed i Protocolli comportamentali previsti da AMIA Verona SpA ai sensi del D. Lgs. 231/2001. La violazione delle regole previste dai sopracitati documenti rappresenterà grave inadempimento contrattuale.

Il concorrente manleva fin d'ora AMIA Verona SpA per eventuali sanzioni o danni dovessero

derivare a quest'ultima quale conseguenza della violazione dei sopracitati documenti da parte del concorrente o di suoi eventuali collaboratori.

art. 14) – anticipazioni

Trova applicazione la disciplina prevista dall'art. 125, D.Lgs. 36/23.

art. 15) – garanzia e cauzione definitiva

Non richiesta per l'esecuzione del contratto.

art. 16) - spese contrattuali

Sono a totale carico dell'Impresa tutte le spese di contratto, nessuna esclusa o eccettuata, nonché ogni altra accessoria e conseguente. L'Impresa assume a suo carico il pagamento delle imposte, tasse e diritti comunque a essa derivate, con rinuncia al diritto di rivalsa nei confronti del Committente.

Saranno inoltre a carico dell'Impresa tutte le spese di qualsiasi tipo, dirette e indirette, inerenti e conseguenti al contratto, alla stesura dei documenti in originale e copie, alle spese postali per comunicazioni d'ufficio da parte del Committente, alle spese di notifica e simili.

L'eventuale documentazione non in regola con l'imposta di bollo sarà regolarizzata ai sensi dell'articolo 31 del DPR 30/12/1982 n° 955.

art. 17 – subappalto

L'esecuzione delle prestazioni di cui al presente contratto è direttamente affidata all'Affidatario; l'eventuale subappalto delle prestazioni è soggetto alle norme stabilite dall'art. 119 del d.lgs 36/23. Qualora l'Affidatario intenda subappaltare parte delle prestazioni oggetto dell'appalto, deve obbligatoriamente avere prodotto, al momento della presentazione dell'offerta, apposita dichiarazione nella quale siano specificate le parti delle prestazioni che intende subappaltare, nonché deve trasmettere alla Stazione Appaltante copia del contratto di subappalto, almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione della relativa parte di prestazioni, nonché tutti gli altri documenti e dichiarazioni indicati nel citato art. 119.

La mancata presentazione, in sede di gara, della dichiarazione di cui sopra, farà decadere il diritto, per l'Affidatario, di richiedere successivamente l'autorizzazione all'affidamento di parte delle prestazioni in subappalto.

Il fatto che il subappalto sia stato autorizzato, non esime l'Affidatario e il subappaltatore dalla loro responsabilità solidale nei confronti della Stazione Appaltante, ai sensi del citato art. 119 del D.Lgs. 36/23.

Al momento del deposito del contratto di subappalto presso il Committente, l'Affidatario dovrà trasmettere la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal D.lgs. 36/23 in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante il possesso dei requisiti generali di cui agli artt. 94, 95 e 98 del medesimo D.lgs. 36/23.

In particolare, per quanto riguarda il pagamento delle prestazioni rese dai subappaltatori, si richiama l'obbligo dell'Affidatario di trasmettere al Committente entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti corrisposti ai subappaltatori, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.

In caso di inadempimento, il Committente si riserva la facoltà di sospendere i pagamenti fino ad avvenuta regolarizzazione degli adempimenti dell'Affidatario di cui al comma precedente.

Le disposizioni che disciplinano il subappalto, ai sensi dell'art. 119 del D.lgs. 36/23, si applicano anche ai raggruppamenti temporanei di imprese ed ai consorzi di imprese.

Restano salvi gli obblighi di cui alla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della L. 136/2010 nei rapporti tra appaltatore e subappaltatore.